

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 17 dicembre 1982****concernente la conclusione dell'accordo che modifica l'accordo di concertazione Comunità-COST relativo ad un'azione concertata nel settore del comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici (Azione COST 61a bis)**

(82/888/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Articolo 1

vista la decisione 81/213/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1981, che adotta un programma settoriale di ricerca e di sviluppo nel settore dell'ambiente (tutela ambientale e climatologia) — azioni indirette e concertate — (1981-1985) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

È approvato a nome della Comunità l'accordo che modifica l'accordo di concertazione Comunità-COST fra la Comunità economica europea, l'Austria, la Jugoslavia, la Svezia e la Svizzera relativo ad un'azione concertata nel settore del comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici (Azione COST 61a bis).

vista la decisione 80/177/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1979, relativa alla conclusione dell'accordo relativo ad un'azione concertata nel settore del comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici (Azione COST 61a bis) ⁽²⁾,

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di obbligare la Comunità.

considerando che la Commissione ha negoziato, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 81/213/CEE, un accordo con gli Stati terzi partecipanti all'accordo di concertazione precitato, inteso a modificare detto accordo;

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1982.

Per il Consiglio

considerando che è opportuno approvare tale accordo,

Il Presidente

H. CHRISTOPHERSEN

⁽¹⁾ GU n. L 101 dell'11. 4. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 39 del 15. 2. 1980, pag. 18.